DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI, DI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO E NEL SETTORE PREVIDENZIALE

# Art. 10

## Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Versione in vigore dal 4 aprile 1996, non più in vigore dal 3 giugno 1996 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale |
| Estremi | Decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 1996 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-lavori-socialmente-utili-di-1996/art-10-entrata-in-vigore/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it